

Quaderni della rivista di diritto privato

Diretti da

Giorgio De Nova

Direzione

Giorgio De Nova
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Pietro Antonio Lamorgese
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Stefano Pagliantini
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Paolo Spada
Giuseppe Vettori

ISBN 979-12-5965-156-3



9 791259 651563

€ 38,00



Valentina Di Gregorio I contratti di “servizi”

Quaderni della
rivista di
diritto privato

Valentina Di Gregorio

I contratti di “servizi”

Contributo allo studio del sotto-tipo

CACUCCI  EDITORE
BARI

Valentina Di Gregorio è professoressa associata di Diritto privato dal 2005 nell'Università del Molise, dal 2012 nell'Università di Genova e avvocato dal 1991. È autrice di varie pubblicazioni contenute in trattati, commentari, riviste e di alcune monografie (*La rappresentanza apparente*, 1996; *Programmazione dei rapporti familiari e libertà di contrarre*, 2003; *La calcolabilità del danno non patrimoniale. Criteri di valutazione e discrezionalità del giudice*, 2018).

Nei contratti con le imprese sono sempre più diffusi modelli definiti “contratti di servizi” in cui la prestazione dell'impresa, che consiste nello svolgimento di un'attività, nella realizzazione di un'utilità, nella soddisfazione di un bisogno, non è eseguita in via istantanea, ma si protrae nel tempo per volontà e nell'interesse dei contraenti. L'A. affronta il tema dell'inquadramento sistematico di tali figure, verificandone la riconducibilità alle tipologie descritte dal legislatore – appalto e somministrazione – e la compatibilità con le categorie generali, attraverso la valutazione dell'operazione economica e della regolamentazione delle vicende contrattuali. L'indagine conduce ad una ricostruzione dei contratti di servizi all'interno del contratto di appalto e, in particolare, del sotto-tipo “appalto di servizi di durata” da cui discende l'individuazione della disciplina applicabile, soprattutto, sul piano della tutela del rapporto.

Quaderni della
rivista di
diritto privato

Valentina Di Gregorio

I contratti di “servizi”

Contributo allo studio del sotto-tipo

CACUCCI  EDITORE
BARI

Quaderni della rivista di diritto privato

Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada, Giuseppe Vettori

Direttore: Giorgio De Nova

Direzione: Giorgio De Nova, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Pietro Antonio Lamorgese, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Stefano Pagliantini, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio

Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadessa, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Roberto Amagliani, Franco Anelli, Francesco Astone, Angelo Barba, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Antonio Carrabba, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Mario Cicala, Nicola Cipriani, Paolo Oefisio Corrias, Carlos De Cores, Pierre de Gioia Carabellese, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Rocco Favale, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furguele, Andrea Fusaro, Andrea Genovese, Fulvio Gigliotti, Gregorio Gitti, Attilio Gorassini, Carlo Ibba, Michele Lobbuono, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Raffaella Messinetti, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Andrea Orestano, Fabio Padovini, Lucia Picardi, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giacomo Porcelli, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Carlo Rimini, Antonio Rizzi, Francesco Rossi, Davide Sarti, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Francesco Venosta, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini

Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Elsa Bivona, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Obero, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Anna Scotti, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Fabrizio Volpe

CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLUMI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema “*double blind*”, in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell’ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L’Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questi Quaderni deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell’argomento oggetto del contributo con le materie trattate dai Quaderni.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell’impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l’esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all’Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

Volume pubblicato con il contributo finanziario del Dipartimento di Giurisprudenza e del C.I.E.L.I. (Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture) dell'Università di Genova

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Introduzione	9
--------------	---

CAPITOLO I

I contratti di “servizi” soggetti a regolazione

1. I contratti di “servizi”: un fenomeno in costante evoluzione	17
2. I progetti di diritto europeo nel settore dei contratti di servizi	29
3. Uno schema trans-tipico nella produzione di beni e fornitura di servizi da parte dell’impresa: la subfornitura	36
3.1. (<i>Segue</i>). Il contratto di subfornitura di durata	41
4. I contratti dei mercati regolati nel settore energetico: il quadro normativo	48
4.1. (<i>Segue</i>). La somministrazione di elettricità e gas	58
4.2. (<i>Segue</i>). I contratti di rendimento energetico	64
5. I contratti delle comunicazioni elettroniche	74
5.1. (<i>Segue</i>). I contratti di utenza telematica: il servizio telefonico e l’accesso alla rete Internet	81
6. I contratti di servizi nel mercato della digitalizzazione. Il contratto di fornitura di contenuto e servizi digitali nel codice del consumo	91
6.1. (<i>Segue</i>). Il servizio di <i>pay tv</i>	97
7. I contratti di servizi di media audiovisivi	101
7.1. (<i>Segue</i>). Prestazioni dell’impresa e natura giuridica del contratto di servizi media	107

CAPITOLO II

I contratti di “servizi” non soggetti a regolazione

1. I contratti dell’informatica	115
1.1. (<i>Segue</i>). La licenza d’uso del <i>software</i>	121
1.2. (<i>Segue</i>). Il contratto di sviluppo <i>software</i>	123
2. Il contratto di <i>outsourcing</i> . Il modello organizzativo	129
2.1. (<i>Segue</i>). La qualificazione del contratto	132

3.	Il contratto di logistica, l’“appalto di servizi di trasporto” e il nuovo art. 1677- <i>bis</i> c. c.	141
4.	Un contratto di servizi continuativi o periodici in progressiva espansione: il contratto di <i>service</i>	152
4.1.	(<i>Segue</i>). Altri contratti di servizi: <i>coworking</i> , <i>catering</i> , <i>engineering</i>	156
5.	I contratti di servizi di durata. Un’ipotesi ricostruttiva	160

CAPITOLO III

I contratti di “servizi” tra appalto e somministrazione

1.	L’appalto di servizi quale variante eterogenea del tipo appalto	171
2.	L’emersione del contratto di somministrazione nel codice civile	177
2.1.	(<i>Segue</i>). La prestazione oggetto del contratto di somministrazione	180
3.	Il problema della distinzione tra appalto e somministrazione	183
3.1.	(<i>Segue</i>). La prestazione continuativa o periodica di servizi: somministrazione, appalto o <i>quid novi</i> ?	188
4.	I servizi continuativi e periodici svolti dall’impresa: il valore semantico del concetto di servizio	194
4.1.	(<i>Segue</i>).... e il profilo funzionale del concetto di durata	204
5.	Un’articolazione strutturale dell’appalto: il sotto-tipo appalto di servizi di durata	215

CAPITOLO IV

La tutela del rapporto nei contratti di “servizi”: cessazione e rimedi

Sezione I – La risoluzione del contratto

1.	La risoluzione del contratto di appalto di servizi	227
2.	La risoluzione del contratto di somministrazione: i confini del principio di irretroattività dell’effetto restitutorio	234
2.1.	(<i>Segue</i>). Una forma di autotutela nel contratto di somministrazione: la sospensione dell’esecuzione	240
3.	La gestione delle sopravvenienze nei contratti “relazionali”	244
3.1.	(<i>Segue</i>). Adeguamento, revisione, rinegoziazione	250
3.2.	(<i>Segue</i>). Eccessiva onerosità sopravvenuta e disciplina della revisione del prezzo nell’appalto	261
4.	La risoluzione dei contratti di servizi di durata	270
5.	Le sopravvenienze nei contratti di servizi di durata	278

Sezione II – Il recesso

1. Il recesso nel contratto di appalto	282
1.1. (<i>Segue</i>). Il recesso unilaterale del committente	286
2. Il recesso nel contratto di somministrazione	295
3. Il recesso di liberazione e di pentimento nei contratti di servizi di durata	300
3.1. (<i>Segue</i>). Il recesso nei servizi personalizzati e nei servizi standardizzati. Quali differenze?	303
3.2. (<i>Segue</i>). Il recesso di autotutela	308

CAPITOLO V

Contratti di “servizi” e appalti di servizi di durata

1. I contratti di servizi con prestazioni continuative o periodiche come appalti di servizi di durata: l’alternativa contratto tipico/atipico	313
2. Le disposizioni in tema di appalto e somministrazione applicabili ai contratti di servizi di durata	320
3. I contratti di “servizi”: un breve riepilogo	331
 Bibliografia	 337

Introduzione

I cambiamenti del mercato determinati dai processi economici verificatisi dopo la seconda metà del secolo scorso hanno influenzato inevitabilmente il diritto dei contratti.

La “forza espansiva” del contratto come fonte del diritto ha avuto modo di esprimersi in diversi settori, lasciando alle grandi imprese un ruolo privilegiato nel regolare le operazioni economiche tramite lo strumento contrattuale, lungo un percorso che presenta affinità con la *lex mercatoria*, ma se ne distanzia per la rapidità del processo di trasformazione degli schemi contrattuali, pronti ad accogliere le esigenze delle imprese.

Nel momento in cui il contratto sembra appropriarsi di spazi riservati alla disciplina legislativa, non solo riguardo alla produzione degli effetti dell'atto di autonomia, ma anche alla gestione delle sopravvenienze e dei rimedi, il potere dei privati (*id est* dell'impresa), così riconosciuto e condizionato da logiche proprie della globalizzazione, sospinge verso una disparità delle posizioni contrattuali, privilegiando la parte economicamente più forte che impone il proprio regolamento, da cui discende un'esigenza di riallineare le “asimmetrie” contrattuali che riceve considerazione nelle misure finalizzate a promuovere la libera concorrenza con cui si intreccia il fine della protezione di posizioni deboli.

La progressiva incidenza sul terreno privatistico della legislazione speciale e settoriale che, anche sulla scorta delle sollecitazioni della dottrina, interviene a bilanciare rapporti che non appaiono dispiegarsi secondo una linea di equilibrio tra le parti, determina un affievolimento della centralità del codice civile nella disciplina dei rapporti tra i privati, dando vita ad una “ricodificazione” mediante microsistemi.

I nuovi modelli introdotti con leggi speciali di matrice europea e le nuove modalità di conclusione del contratto accrescono, in questa fase, il novero delle norme inderogabili a tutela di determinate categorie di contraenti: il consumatore e l'impresa debole.

In materia consumeristica, in particolare, l'esigenza di proteggere la parte debole del rapporto impone una disciplina diversa da quella del codice civile, ridimensionando il ruolo dell'autonomia privata nella determinazione del contenuto del contratto; la stessa vincolatività dell'accordo è misurata sul rispetto delle misure prescrittive e sanzionatorie finalizzate a compensare la fisiologica disomogeneità di potere contrattuale con un controllo sulla fase di formazione del contratto (attraverso obblighi di forma, contenuto, informazione, trasparenza) e procedimentale (mediante recessi e nullità di protezione).

L'attenzione all'equilibrio nel rapporto legittima progressivamente l'idea che anche nei rapporti tra imprese sia necessario ricollocare su uno stesso piano le posizioni contrattuali squilibrate per effetto di condotte abusive o prevaricatorie perpetrate dall'impresa dotata di maggiore forza economica, acquisita grazie alla posizione raggiunta nel settore di mercato in rapporto alla "prestazione caratteristica", nei confronti della quale la controparte è priva di conoscenze specifiche e di competenze tecniche.

Ne costituisce espressione la legge sulla subfornitura, la cui disciplina, che accorda tutela all'imprenditore "economicamente dipendente", è considerata espressiva di un principio di tutela dell'imprenditore debole contro l'abuso di dipendenza economica comune ad una categoria di rapporti contrattuali, in un quadro non solo di giustizia normativa, ma anche di controllo dell'iniquinà economica.

Gli interventi legislativi incentivano la collaborazione tra imprese che razionalizzano e/o aumentano le proprie capacità di produzione e distribuzione con lo strumento contrattuale, in una logica adottata, anche nel campo della distribuzione, dalla legge sull'affiliazione commerciale che impone una serie di obblighi contrattuali e precontrattuali diretti a proteggere la posizione dell'affiliato e a garantire la stabilità del rapporto, o dalla legge sulle reti tra imprese che presenta una nuova

forma collaborativa accanto alle altre figure di aggregazione tradizionali (associazioni di imprese, consorzi).

La differenza di forza economica tra le parti contraenti nella costituzione del rapporto (di conseguenza in quella esecutiva) condiziona soprattutto i rapporti di lunga durata che caratterizzano gran parte dei contratti d'impresa, legittimando l'esistenza di un nuovo paradigma contrattuale fondato sull'assunto dell'eguaglianza dei contraenti, in cui emergono regimi delle relazioni tra professionisti e consumatori e tra le stesse imprese governati da strumenti di protezione contro l'"asimmetria" contrattuale, accreditando un sindacato sull'equilibrio economico del contratto.

Tale vocazione al controllo sul contenuto del contratto si consolida con la regolazione dei mercati, ove sono imposte regole cogenti e modifiche esogene del regolamento contrattuale predisposto dai privati, presidiate dalle Autorità indipendenti, non solo con finalità antitrust, ma anche di garanzia dell'erogazione di un "servizio universale" a tutti i soggetti, ancorché nel quadro di una contrattazione standard.

Il panorama si espande se si guarda al diritto europeo dei contratti che reclama l'elaborazione di fonti normative comuni alle contrattazioni fra soggetti che risiedono o hanno sede legale negli Stati dell'Unione, mirate a realizzare l'obiettivo dell'armonizzazione come misura necessaria al funzionamento del mercato nei rapporti transfrontalieri, frenato nella sua espansione dalla difficoltà di conciliare le diversità dei diritti nazionali che le fonti di produzione del diritto comunitario non appiainano.

Più fattori convergono verso lo sviluppo di figure con elementi di estraneità rispetto a quelle tradizionali o tipizzate, mentre l'espandersi dei rapporti contrattuali oltre confine attrae l'attenzione sui contratti internazionali, impiegati per regolare rapporti interni, ma concepiti in ordinamenti stranieri, con aspirazione all'autosufficienza. Contestualmente lo sviluppo del terzo settore favorisce la diffusione di servizi erogati con attività che perdurano nel tempo e in cui il rapporto tra fruitore e fornitore del servizio si basa su una logica di cooperazione e non di

netta contrapposizione, quest’ultima tipica dei contratti di scambio, nucleo principale di interesse del legislatore all’atto della codificazione.

Nelle linee evolutive del diritto dei contratti si fanno strada dinamiche di mercato generate da un rapido progresso del settore dell’ICT e dal potere espansivo dell’intelligenza artificiale (soprattutto nel campo dei trasporti, della medicina, dei rapporti sociali) che contribuiscono allo sviluppo di nuove tecniche di contrattazione, controllate dalla tecnologia, rendendo sempre più attuale il tema della *contract governance*, intesa sia come complesso di strumenti normativi che regolano nuove relazioni contrattuali sulla base di esigenze di razionalità, efficienza e giustizia, sia come schema che diviene fonte di regolazione dei rapporti.

L’innovazione tecnologica e la prassi internazionale favoriscono la circolazione di modelli etichettati genericamente come “contratti di servizi” (di cui prende atto, con un discreto grado di consapevolezza, il legislatore europeo), dall’incerta collocazione sistematica, cui sono ricondotte figure con articolazioni e differenziazioni sul piano soggettivo (consumatori e imprese) e oggettivo (varietà del genere merceologico, tipologia dell’attività, modalità di contrattazione), caratterizzate prevalentemente da prestazioni di durata che inglobano attività diversificate in un unico regolamento e rivelano la necessità di un atteggiamento collaborativo ai fini della conservazione del contratto, necessaria alla soddisfazione degli interessi sottesi all’accordo.

Si aprono così orizzonti nell’ambito dei contratti di lunga durata, riconosciuti, in virtù di una traduzione interna del linguaggio internazionale, come contratti relazionali, che hanno per oggetto servizi dell’impresa, rintracciabili anche nei modelli già consolidati nella prassi dei più vari settori, nei quali si constata il consolidarsi del nesso tra atto e attività, tra contratto e impresa, molti dei quali privi di una collocazione sistematica stabile, oscillante tra la riconduzione al tipo e la configurazione di un contratto atipico.

Per questi contratti, anche a causa della modesta considerazione dedicata dal codice alla disciplina dei rapporti di durata, sia nella parte sui contratti in generale, sia nella parte sui singoli contratti, dottrina e giurisprudenza attingono variamente alla normativa dell’appalto, che costi-

tuisce il modello del contratto d'impresa relativo ai servizi (e alle opere), e della somministrazione, esempio codificato di contratto (d'impresa) di durata, quando non è percorsa la strada della disciplina generale che, negli esiti applicativi, non presenta profili così distanti dall'alternativa tipicità/atipicità.

Nel quadro da ultimo delineato, si registra una tendenza non uniforme, diretta a ricondurre lo schema ad un tipo legale sulla base di criteri variabili, fondati sulla natura della prestazione svolta (esecuzione di un servizio verso il pagamento di un corrispettivo), sulla funzione dell'operazione economica (rilievo della dimensione temporale nello svolgimento della prestazione), sulla qualità delle parti (natura di imprenditore di uno o di entrambi i contraenti oppure di consumatore del soggetto che riceve il servizio) o ad optare per la natura mista del contratto, con conseguente assorbimento nei tipi dell'appalto, della somministrazione (più raramente è richiamato il mandato) o del contratto d'opera, qualora muti la qualità soggettiva del prestatore dell'attività. Sotto tale profilo, dal punto di vista economico e ai fini dell'identificazione della tipologia di servizio, non vi sono distinzioni sostanziali riguardo alle questioni che possono sorgere nei rapporti tra contratti di servizi e professioni intellettuali (o attività artigianali), potendo le prestazioni di servizi essere svolte anche da professionisti, in via individuale o in forma societaria, con conseguente applicazione della normativa che riguarda la specifica attività e con l'individuazione di una diversa tipologia di contratto, aspetto sul quale, tuttavia, non ci si sofferma in questa sede, rivolgendosi lo studio ai servizi svolti dall'impresa.

La diffusione di sempre nuove figure di servizi, accomunate, sotto il profilo funzionale, dalla strumentalità dell'attività d'impresa diretta a soddisfare, per un periodo di tempo prolungato, un interesse, un bisogno, un'utilità, e il limitato apporto del dato normativo – nonostante i recenti interventi di matrice pubblicistica – suggerisce di compiere un'indagine dei profili strutturali e funzionali dei contratti di servizi di durata nel tentativo di ricostruirne la disciplina nel quadro della c. d. "ricommercializzazione" dei rapporti di diritto privato.

L'esame delle convergenze tra regola giuridica e assetto negoziale è mirato, in questa ricerca, a comprendere se una valutazione dell'atto di autonomia nella sua unità, all'interno dello speciale contesto contrattuale in cui si trova ad operare, consenta un inquadramento nel sistema e una disciplina dei contratti di servizi coerente con le linee evolutive del diritto dei contratti.

Il punto di partenza dell'indagine riguarda alcuni (emblematici) schemi contrattuali di maggiore diffusione nella prassi, riguardati nelle loro componenti strutturali, non solo relative agli elementi essenziali, ma al complessivo assetto di interessi voluto dalle parti, comprensivo della regolazione delle vicende contrattuali attinenti alla fase esecutiva, che contribuiscono a definire l'operazione economica, in un raffronto con l'appalto, contratto poliedrico, la cui elasticità nell'accogliere nuove operazioni economiche si tenterà di misurare.

Le successive riflessioni si snodano intorno agli elementi qualificanti del servizio che emergono dall'operazione economica disegnata dall'autonomia privata in rapporto alla durata nel tempo dell'adempimento della prestazione e, quindi, del rapporto, con specifico riferimento alle figure che ne costituiscono i principali poli di riferimento: l'appalto e la somministrazione.

Il fine dello studio è quello di valutare se, a fronte delle differenze quanto all'aspetto oggettivo della tipologia di prestazione, si possa configurare una riconduzione delle figure esaminate all'appalto, nella versione sotto-tipo ad esecuzione continuativa o periodica, con la ricostruzione di una disciplina, in specie riguardo alla tutela del rapporto, compiuta sulla base dell'appartenenza al tipo, ma anche del contesto contrattuale dei contratti di durata, nel più vasto settore dei contratti di mercato, retti da principi che poggiano sui criteri valutativi della buona fede, dell'equità, del divieto di abuso del diritto e sul potenziamento del profilo collaborativo tra le parti.

L'analisi, dedicata ai contratti di servizi in cui l'adempimento dell'obbligazione è «di durata» perché il tempo è in funzione dell'interesse e l'esecuzione della prestazione in cui si concretizza il servizio si svolge senza soluzione di continuità o con attività reiterate per volontà

delle parti e non per la necessità di raggiungere un risultato, si prefigge l'obiettivo di valutare la natura dell'accordo, i modi in cui l'autonomia privata può scolpirne il contenuto e gli effetti sul piano delle vicende contrattuali successive alla formazione del vincolo.

Restano fuori dall'indagine i servizi resi nel contesto bancario, finanziario, assicurativo, regolati da una specifica e dettagliata disciplina in ragione delle peculiarità del mercato di riferimento e delle tipologie contrattuali coinvolte, che richiederebbero una disamina ulteriore e la cui osservazione sarebbe qui solo parzialmente utile, essendo l'obiettivo dello studio comprendere se il contratto concluso dall'imprenditore per l'esecuzione di prestazioni di servizi per eccellenza, vale a dire l'appalto, offra margini di elasticità tali da accogliere le nuove (e le vecchie) figure in cui la prestazione consistente nei "servizi" è eseguita in modalità continuativa o periodica.

Quaderni della rivista di diritto privato

1. ROSARIA ROMANO (*a cura di*), *Confini e intersezioni della proprietà intellettuale oggi*, 2017.
2. CLAUDIA CONFORTINI, *Garanzia autonoma e interessi usurari*, 2022.
3. ROBERTO CALVO, *Il negozio giuridico. Saggi*, 2022.
4. VALENTINA DI GREGORIO, *I contratti di "servizi". Contributo allo studio del sotto-tipo*, 2022.